

Il tribunale federale apre alla possibilità di richieste di gruppo senza indicazione dei nomi

La Svizzera sceglie la trasparenza

Nessun limite allo scambio di informazioni fiscali

Pagina a cura
di **STEFANO LOCONTE**
ed **EMANUELE TOZZI**

Una recente sentenza del Tribunale federale svizzero mostra come la Svizzera abbia reinterpretato le proprie norme sul segreto bancario e come la stessa mostri un'ampia propensione allo scambio di informazioni fiscali con i paesi con i quali ha concluso specifici accordi in tal senso. Anche l'Italia, come noto, ha siglato accordi per lo scambio di informazioni con la Confederazione elvetica e per i contribuenti italiani che avessero ancora attività in Svizzera non dichiarate l'unica soluzione è quella di confessare tutto al fisco.

Il Tribunale federale svizzero con la sentenza del 12 settembre 2016 ha stabilito che l'amministrazione fiscale della Confederazione può accordare all'autorità fiscale olandese, sulla base di una richiesta di gruppo, assistenza amministrativa concernente un cliente della banca svizzera Ubs.

L'amministrazione fiscale olandese aveva richiesto i nomi di tutti i clienti di Ubs residenti nei Paesi Bassi che, malgrado la richiesta della banca svizzera, non avessero fornito prova di essere in regola con il fisco olandese.

Secondo il Tribunale federale svizzero le richieste di gruppo senza indicazione di nomi sono in principio ammissibili in base alla convenzione contro le doppie imposizioni fra Svizzera e Olanda, a patto che la domanda contenga informazioni sufficienti all'identificazione delle persone nei confronti delle quali si avanza la richiesta.

La sentenza in commento riforma la decisione del Tribunale amministrativo federale del 21 marzo scorso secondo la quale il testo del Protocollo alla Convenzione contro le doppie imposizioni fra Svizzera e Olanda esclude esplicitamente le richieste di gruppo senza indicazione dei nomi.

Il Tribunale federale svizzero ha però fatto prevalere il disposto del protocollo che prevede il dovere di «assicurare uno scambio di informazioni in materia fiscale che sia il più ampio possibile».

Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera

Tipologia	Caratteristiche	Entrata in vigore
Scambio di informazioni su richiesta	Avviene tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Il modello non fornisce alcuna ulteriore spiegazione, lasciando agli Stati il compito di individuare singolarmente le autorità competenti ad effettuare richieste e/o a raccogliere e scambiare le informazioni oggetto di richiesta	23 febbraio 2015
Scambio di informazioni automatico	Il Common Reporting Standard (c.d. Crs), che costituisce la Prima Sezione dello Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters elaborato dall'Ocse, stabilisce in maniera dettagliata quali sono le istituzioni finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dello standard	1° gennaio 2017

Inoltre, sia la deliberazione del Parlamento federale svizzero del 17 giugno 2011 che approva la Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Olanda, sia il memorandum di intesa del 31 ottobre 2011 prevedono la possibilità di identificare le persone oggetto di un controllo con modalità diverse dal nome e dall'indirizzo.

Il Tribunale amministrativo federale aveva correttamente indicato che, in base

del modello di convenzione contro le doppie imposizioni, che prevede le richieste di informazioni di gruppo, è stato approvato il 17 luglio 2012, successivamente alla firma del protocollo, avvenuta il 26 febbraio 2010.

Come anticipato, il Tribunale federale svizzero ha fatto prevalere un'interpretazione estensiva della Convenzione, consentendo gli scambi di informazioni relative a gruppi di contribuenti e stabilendo che le richieste fatte dall'amministrazione fiscale olandese in merito ai clienti Ubs non costituiscono «fishing expedition» vietate.

Il citato protocollo al trattato tra Svizzera e Olanda (come pure quello tra Svizzera e Italia) è basato sull'articolo 26 del Modello di convenzione contro le doppie imposizioni emanato dall'Ocse. Il modello e il relativo Commentario prevedono che le autorità amministrative di uno Stato contraente possano richiedere alle autorità amministrative dell'altro Stato informazioni ritenute prevedibilmente rilevanti (foreseeably relevant) al fine di assicurare la corretta applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale degli Stati.

Il criterio della «prevedibile rilevanza» estende il più pos-

sibile la tipologia e il numero delle informazioni che possono essere richieste e, allo stesso tempo, impedisce allo Stato richiedente di intraprendere le c.d. fishing expedition, ossia di formulare richieste non sufficientemente individuate, che non abbiano alcun nesso apparente con una indagine o investigazione in corso.

La richiesta di informazioni può riguardare anche un gruppo di contribuenti non individuati singolarmente che intendano dissimulare valori non dichiarati al fisco. Tuttavia, quando una richiesta riguarda un gruppo di contribuenti non individualmente identificati è più difficile stabilire se si tratti di una «fishing expedition», in quanto non è possibile per lo Stato richiedente far riferimento a un'indagine in corso nei confronti di un determinato contribuente. In questo caso lo Stato richiedente deve fornire una descrizione dettagliata del gruppo, i fatti specifici e le circostanze che hanno portato alla richiesta, una spiegazione della legge applicabile e il motivo per il quale c'è una ragione di credere che i contribuenti facenti parte del gruppo per il quale le informazioni sono richieste non ha adempiuto agli obblighi fiscali, il tutto supportato da chiare basi fattuali. Il commentario esclude esplicitamente le richieste di gruppo che riguardino la mera fornitura di servizi finanziari a non residenti che siano potenzialmente non in regola con il fisco. Più nel dettaglio, il commentario stabilisce che un ipotetico Stato B non è obbligato a fornire informazioni allo Stato A, nel caso in cui

questo richieda i nomi e i saldi dei conti dei residenti dello Stato A, che siano titolari di un conto presso una determinata banca dello Stato B, che si ritiene abbia molti clienti esteri.

Alla luce di quanto sopra, alcuni commentatori hanno sostenuto che il Tribunale federale svizzero abbia consentito, oltre allo scambio di informazioni di gruppo, delle vere e proprie «fishing expedition».

Con riferimento ai rapporti tra Italia e Svizzera, il protocollo siglato fra i due paesi il 23 febbraio 2015 ed entrato in vigore il 13 luglio 2016, ha previsto l'introduzione di un nuovo articolo 27 (basato sull'articolo 26 del Modello di Convenzione Ocse), in base al quale, a far data dalla firma, i due Stati contraenti si scambieranno informazioni su richiesta, senza che di fatto possa essere più opposto il segreto bancario che per anni ha caratterizzato la piazza elvetica.

Lo stesso protocollo, inoltre, ha previsto espressamente la possibilità di effettuare richieste di gruppo, ossia richieste relative a una pluralità di contribuenti identificati con il nome, oppure altrimenti.

Inoltre, la «Roadmap on the Way Forward in Fiscal and Financial Issues» fra Italia e Svizzera prevede la prossima introduzione dello scambio automatico di informazioni (a partire dal 2017) e, nel periodo transitorio, la possibilità di effettuare richieste per gruppi di contribuenti basate su comportamenti quali la chiusura dei conti o il sostanziale svuotamento degli stessi a partire dal 23 febbraio 2015. Lo stesso documento prevede, inoltre, richieste di gruppo relative a clienti che non abbiano indicato, sollecitati dalla propria banca, che gli attivi depositati siano stati correttamente tassati nel paese di residenza.

In definitiva, questioni del tutto simili a quelle decise nella sentenza del Tribunale federale svizzero con riferimento ai clienti olandesi di Ubs, potrebbero presentarsi con riferimento a contribuenti italiani. Anche in questi casi, alla luce dei trattati vigenti e alle altre intese fra i due Stati, è estremamente improbabile che i giudici svizzeri possano negare lo scambio di informazioni. Ai contribuenti italiani che avessero ancora conti in Svizzera non dichiarati, quindi, non resta che regolarizzare le proprie pendenze con il fisco italiano attraverso l'istituto del ravvedimento operoso o aderendo all'annunziata voluntary disclosure 2.0.



al diritto internazionale, un memorandum di intesa non può modificare quanto previsto dalla Convenzione. Inoltre, si rileva che una deliberazione unilaterale del Parlamento federale svizzero non può essere utilizzata come mezzo di interpretazione di un trattato bilaterale. Infine, per quanto rilevante, va notato che le modifiche al commentario Ocse all'art. 26